

La Corte di cassazione fissa i criteri per il sequestro dei dati informatici e telematici (prima ed a prescindere dall'intervento del legislatore)

di **Mario Griffo**

Sommario: **1.** Premessa. – **2.** Le prospettive *de iure condendo*. – **3.** Il vademecum tracciato dai giudici di legittimità. – **4.** Il ragionamento sviluppato a proposito dei dispositivi informatici e telematici. – **5.** La restituzione della copia informatica del materiale sequestrato.

1. Premessa.

Il Tribunale di S. Maria, Sezione Riesame, chiamato a pronunciarsi rispetto ad una vicenda particolarmente complessa attingente, a vario titolo, politici, imprenditori e pubblici funzionari, confermava il provvedimento di sequestro *"indiscriminato, di dati informatici e telematici contenuti nei dispositivi elettronici nella disponibilità degli indagati (caduti in sequestro)"*.

Di seguito, alcuni significativi passaggi della decisione dei giudici sammaritani: *"...le garanzie legate alla partecipazione alla procedura di estrapolazione del dato ed alla relativa tempistica attengono ad una fase, evidentemente, successiva a quella dell'apposizione del vincolo e, dunque, non possono formare oggetto della presente procedura incidentale, che attiene alla legittimità "genetica" del decreto di sequestro (altro discorso sarebbe se si vertesse in questa sede di un'istanza di dissequestro rigettata da GIP dopo un certo tempo dall'esecuzione del sequestro)....Ciò che rileva è, invece, sicuramente il tema della motivazione del provvedimento che, peraltro, è a sua volta legato alla specificità delle contestazioni, ai rapporti intercorsi tra gli indagati ed alla finalità investigative avute di mira dalla Procura....Sotto questo profilo, paiono poco conferenti, almeno in vicende come quella in esame, i richiami a parole chiave o ad archi temporali preventivamente individuati, che raramente sono individuabili in una prospettiva accusatoria nella quale si pone l'attenzione su rapporti tra esponenti politici ed imprenditori in ipotesi *latu sensu* corruttive....Si precisa altresì che si tratta di supporti in cui sono immagazzinati dati fragili ovvero che potrebbero essere facilmente dispersi qualora non trattati con specifiche modalità tecnico informatiche"*.

Esperito ricorso per Cassazione, i giudici di legittimità, nel sovvertire la prospettiva ermeneutica avallata nel provvedimento impugnato, hanno (finalmente) fissato i criteri che devono ispirare il sequestro e la apprensione di "dati informatici e telematici".

2. Le prospettive *de iure condendo*.

Prima di approfondire i contenuti della decisione in commento, appare doveroso far rilevare che nell'ambito dell'*iter* di approvazione della proposta di legge avente ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi informatici, *smartphone* e memorie digitali è stato proposto, in data 21 febbraio 2024, un emendamento che, nel recepire l'insegnamento della Consulta sul cd. "Renzi"¹, prevede di introdurre tre diverse fasi del sequestro: (i) apprensione del dispositivo, (ii) duplicazione dei contenuti, selezione ed effettivo blocco dei dati e, da ultimo, (iii) la distruzione del duplicato².

Più nello specifico, in base al testo predisposto dall'emendamento, il Giudice per le indagini preliminari deve disporre il sequestro sulla scorta di due sostanziali requisiti: la necessità di adozione di detta misura per la prosecuzione delle indagini ed il rispetto del criterio di proporzione (con possibilità per il pubblico ministero o per la polizia di procedere in autonomia, salvo convalida nelle successive quarantotto ore).

Successivamente, il pubblico ministero provvede alla duplicazione dei contenuti con il coinvolgimento dell'indagato, della persona offesa e dei loro difensori a cui verrà data notizia del giorno e dell'ora in cui verrà conferito l'incarico al consulente tecnico per la duplicazione.

A valle della operazione, il pubblico ministero potrà disporre il sequestro dei dati aventi contenuti non comunicativi solo se strettamente pertinenti al reato

¹ Corte cost., sent. n. 170 del 2023, in *Corte cost.*, 27 luglio 2023.

Nella specie, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato.

La Corte Costituzionale ha risolto il conflitto dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire gli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione *WhatsApp* tra il senatore Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

I giudici della Consulta hanno invece affermato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

² In *Giurisprudenza penale*, 24 luglio 2023.

per cui si procede, altrimenti, in caso di dati aventi contenuti comunicativi, dovrà chiedere al giudice per le indagini preliminari di attuare la procedura in vigore per le intercettazioni.

Appare indubbio, all'evidenza, come i Giudici della sesta sezione penale della corte di cassazione abbiano anticipato il legislatore, enunciando parametri operativi emblematicamente ossequiosi dei diritti fondamentali dell'individuo oltre che dei principi affermati (anche) a livello sovranazionale.

D'altro canto, la Corte di Giustizia, con decisione (della Grande camera) del 4 ottobre 2024, ha precisato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680/UE (sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali in ambito penale), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, CDFUE, non osta ad una normativa nazionale che riconosca alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, per scopi di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, anche non necessariamente gravi, purché tale normativa definisca in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati interessati, garantisca il rispetto del principio di proporzionalità e sottoponga l'esercizio di tale facoltà – salvi i casi di urgenza debitamente motivati – ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente³.

In proposito, è stato evidenziato che, a garanzia dell'effettività del principio che sancisce la "limitazione delle finalità di raccolta dei dati personali", di cui all'art. 4 § 1, lett. b) della direttiva citata, è necessario che queste ultime siano predefinite sin dalla fase del tentativo di accesso dal momento che, nell'eventualità in cui l'intrusione si fosse rivelata proficua, i dati sarebbero entrati nell'immediata disponibilità dell'autorità investigativa⁴.

³ Corte di Giustizia, 4 ottobre 2024, C.G. c. Bezirkshauptmanschaft Landeck (C-548/21).

⁴ Dalla lettura della richiamata decisione, spicca l'innovativa interpretazione della nozione di "dati personali" di cui all'art. 3 punto 1 della direttiva 2016/680. A parere del giudice europeo, infatti, quest'ultima si estende fino a ricomprendere ogni informazione custodita nella memoria di un telefono cellulare purché sia in grado di rivelare aspetti della vita privata e familiare del suo proprietario, quali, ad esempio, le sue abitudini di vita, i luoghi di soggiorno, gli spostamenti giornalieri, le attività esercitate e le sue relazioni sociali. In questa prospettiva, per così dire funzionalizzata, integrano il concetto di "dato personale" le informazioni rinvenibili in un dispositivo mobile che riguardano il traffico telefonico, l'ubicazione, le fotografie, la cronologia di navigazione su Internet, finanche le comunicazioni contenute nei messaggi che vi sono conservati. Di fatti, come ha sostenuto la Corte, «l'accesso a questo insieme di dati può consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata della persona interessata». Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte del Lussemburgo, tuttavia,, la disciplina interna si astiene dal selezionare preventivamente la natura o le categorie di reati a fronte dei quali è consentito procedere alla ricerca dell'*evidence*; né subordina il tentativo di accesso ad un controllo effettuato ex ante da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Tanto è vero che l'accesso alla memoria del dispositivo, che sia operato sulla scorta dell'art. 247

3. Il vademecum tracciato dai giudici di legittimità.

Invertendo, ancora una volta, le ordinarie sequenze speculative, si prende le mosse dalle conclusioni rassegnate dai giudici di legittimità, e non già dalle premesse alla decisione in commento.

Orbene, in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia genetica che nella successiva fase esecutiva, è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

- a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
- b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
- c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.

Tutto ciò è imposto, innanzitutto, dall'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità anche per il sequestro probatorio, per come affermato dalle Sezioni unite della Suprema corte⁵.

ovvero dell'art. 352, co. 1-bis c.p.p., è disposto o convalidato con decreto motivato dal pubblico ministero, il quale rientra, secondo un consolidato indirizzo esegetico, nella nozione di "autorità giudiziaria".

⁵ Con riferimento al sequestro probatorio, infatti, il principio è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Cass., Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 226711) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 273548). Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giusto equilibrio tra i motivi

Dunque, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti⁶.

Da tanto l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco»⁷.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più pronunce ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata⁸.

Allo stesso modo, nella giurisprudenza europea si è precisato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non può dirsi soddisfatto se la persona interessata ha subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà⁹.

Insomma, l'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di

di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza).

⁶ Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, cit.

⁷ Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria

⁸ Cass., Sez. 5, n. 8152 del 21 ottobre 2010, Magnano, in *C.E.D. Cass.*, n. 246103; Cass., Sez. 5, n. 8382 del 16 gennaio 2013, Caruso, n. 254712; Cass., Sez. 3, sent. n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov.

⁹ Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania.

protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite. Il pubblico ministero, dunque, al momento della adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, ed il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esaasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

4. Il ragionamento sviluppato a proposito dei dispositivi informatici e telematici.

Il percorso acquisitivo richiesto dai giudici della sesta sezione penale della Corte di cassazione costituisce diretta conseguenza del fatto che i dati contenuti in dispositivi informatici o telematici pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce non solo informazioni limitate a particolari condotte degli interessati ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.

Questa forma di sequestro rende, insomma, possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale¹⁰.

Di conseguenza, viene ritenuto illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, «il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione¹¹. E' parimenti

¹⁰ La Suprema corte di cassazione ha, così, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Cass., Sez. 6, n. 43556 del 26 settembre 2019, Scarsini, in *C.E.D. Cass.*, n. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una massa indistinta di dati informatici (Cass., Sez. 6, n. 24617 del 24 febbraio 2015, Rizzo, in *C.E.D. Cass.*, n. 264092).

¹¹ Cass., Sez. 6, n. 6623 del 09 dicembre 2020, Pessotto, in *C.E.D. Cass.*, n. 280838, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Cass., Sez. 6, n. 34265 del 22 settembre 2020, Aleotti, in *C.E.D. Cass.*, n. 279949, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al

illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza»¹².

Ora, per quanto non sia di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, in tali casi l'apposizione del vincolo reale è soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, in quanto sproporzionato.

Il sequestro a fini probatori non può, allora, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che una captazione massiccia ed indiscriminata di dati e documenti si pone in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione¹³.

Dall'osservanza di tali principi discende che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro deve essere *ab origine* commisurato alla specifica esigenza di estrapolazione e che, al contempo, deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso sproporzionato¹⁴.

In estrema sintesi, il legittimo esercizio da parte del pubblico ministero del potere di apprensione dei dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, di tal che:

- i) illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
- ii) i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo;

reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

¹² Cass., Sez. 6, n. 1286 del 20 novembre 2024, Bozzano, in *C.E.D. Cass.*, n. 287421, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 c.p.p., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo.

¹³ *Ex plurimis*: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Corte EDU, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia.

¹⁴ Cass., Sez. 6, n. 6623 del 9 dicembre 2020, Pessotto, *inedita*.

- iii) la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria;
- iv) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti¹⁵.

In tale direzione depongono le conclusioni rassegnate dalla Suprema corte rispetto alla concreta vicenda analizzata: "Le censure proposte dai ricorrenti, peraltro, non possono essere "derubricate" a questioni meramente esecutive, che esulano dall'ambito di cognizione del Tribunale del riesame, in quanto, come rilevato, la proporzionalità del sequestro ne costituisce specifico requisito di legittimità e fondamento costituzionale. La motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero, peraltro, non è stata ab origine configurata in modo da rispettare il canone di proporzionalità, sia con riferimento al mancato ricorso ad apposite parole chiave (o criteri di selezione), che in relazione alla mancata delimitazione dell'ambito temporale dei dati da apprendere e alla delimitazione di un arco di ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale. Questa lacuna originaria, peraltro, non è stata sanata dal Pubblico ministero neppure al momento del conferimento del quesito al proprio consulente tecnico".

5. La restituzione della copia informatica del materiale sequestrato.

Con l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza adottata dal Tribunale del Riesame di S. Maria C.V. è stata disposta la restituzione, anche, della copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

Trattasi di statuizione assolutamente commendevole ed in linea con le premesse esegetiche dalle quali ha tratto scaturigine la decisione in disamina.

Invero, la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo".

Per vero, una volta generata, la copia forense «non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc, tablet, telefono) ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne deriva che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia "mezzo", cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi»¹⁶.

¹⁵ Cass., Sez. 6, n. 17312 del 15 febbraio 2024, Corsaro, in *C.E.D. Cass.*, n. 286358.

¹⁶ Sez. VI, n. 13156 del 04 marzo 2020, Scagliarini

Detto altrimenti, la copia integrale consente di effettuare a sequestro avvenuto, ciò che si sarebbe dovuto fare prima, e cioè verificare quali tra i dati acquisiti risultino effettivamente pertinenti rispetto al reato.

Si inverte, in tal modo, il rapporto tra perquisizione e sequestro, ed in questa prospettiva la copia integrale assume una funzione servente diretta alla creazione di una copia "fine", che diviene la risultante di un'operazione di selezione dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento processuale. Pertanto, nella "costruzione" giurisprudenziale della disciplina normativa è solo la copia "fine" a poter costituire il perimetro conoscitivo del sapere giudiziale, in quanto solo tale copia comprende quei dati depurati e filtrati dal procedimento di selezione del materiale informatico. Così, terminato quest'ultimo, la copia integrale deve essere restituita all'avente diritto.

Quel che risulta difficile cogliere è perché la selezione (postuma) del materiale rilevante non possa essere fatta prima al momento del sequestro del dispositivo elettronico. È comprensibile che una tale attività necessiti di tempo anche in ragione della mole dei *files* da sequestrare, ma è anche vero che, salvo ipotesi di incompatibilità tecnica, non c'è nulla che precluda l'effettuazione della operazione selettiva al momento dell'accesso *in loco* dove è rinvenuto il dispositivo informatico.

Viepiù, tale attività sarebbe facilitata, come detto, dall'utilizzo di *keywords* e da perimetrazioni temporali della ricerca.

In sostanza, non pare rinvenibile alcun fondamento giuridico né motivo logico che impongano l'*amotio* del dispositivo informatico per "lavorarci" con comodo dopo. In effetti, dal momento in cui l'attività da svolgere è sostanzialmente la medesima, non si vede quale ragionevole giustificazione consenta un sacrificio non necessario all'individuo, costituito dalla inutile privazione di un bene di sua proprietà.

Ergo, la sovrastruttura costituita dal "procedimento" tendente a creare una copia "mezzo" ed una copia "fine" nasce da una patologia, che è quella di non effettuare la selezione del materiale informatico al momento del rinvenimento del dispositivo. Del resto, non pare discutibile come le cennate esigenze di "comodità" investigativa non possano prevalere su quelle inerenti all'ortodossia probatoria, soprattutto quando posta a tutela dei diritti individuali, anche perché ad entrare in gioco nella specie è il "domicilio digitale".

Esso, quale specificazione del domicilio ordinario, ne eredita i presidi di garanzia costituzionale.

Si tratta, quindi, di un diritto inviolabile ma, per quel che qui soprattutto conta, la sua limitazione può avvenire solo rispettando la riserva di legge e di giurisdizione. Ed è proprio il richiamo alla riserva di legge che impone la previsione di "casi" e "modi", ad evidenziare la intrinseca incompatibilità del sequestro informatico indiscriminato.

Non casualmente, già prima della sentenza in commento¹⁷, si è rimarcata la segnalata esigenza di un robusto schema argomentativo già nell'immediatezza dell'acquisizione di un dato probatorio da un punto di vista individual-garantistico, essenziale per arginare il pericolo di scelte arbitrarie e non prevedibili.

Concludendo, con riferimento alle *digital evidence*, è imprescindibile la inversione dell'ordinaria sequenza investigativa che, per l'appunto, normalmente è caratterizzata prima da un'attività di perquisizione e soltanto successivamente dall'emissione del provvedimento di indisponibilità sul bene.

L'acquisizione onnicomprensiva di materiale informatico, di tal che, diviene consentita soltanto se giustificata, nella richiesta del pubblico ministero con il dovuto riferimento ai criteri di selezione, ricadendo su quest'ultimo la responsabilità di illustrare le difficoltà connesse all'identificazione ex ante dell'oggetto del sequestro¹⁸.

¹⁷ Cass., Sez 6, sent. n. 21089 del 29 maggio 2024, in C.E.D. Cass., 2255254; Cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 36775 del 2024, Agnelli ed altri, *inedita*.

¹⁸ E' indubbio: il principio di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dall'[art. 275 cod. proc. pen.](#) e, a livello sovranazionale, dalle fonti del diritto dell'Unione ([art. 5](#), par. 2 e [4, TUE](#); art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dagli [artt. 7 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo](#), così come interpretata dalla Corte Edu, assolve ad ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, affermato che "ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo di perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unspead Paket Servisi SaN Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l'onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'[art. 42 Cost.](#) e dall'[art. 1](#) del primo Protocollo addizionale alla [Convenzione EDU](#), come interpretato dalla Corte EDU. In tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al principio di legalità" (Cass., Sez. Un., sent. n. 36072 del 19 aprile 2018, in C.E.D. Cass., n. 273548).

In tale contesto, l'esigenza investigativa può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca ed impone, pertanto, la adozione di strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti.

Strumenti di garanzia che, tuttavia, devono collocarsi già al momento della adozione del mezzo di ricerca della prova e che attengono: alla portata del vincolo; alle ragioni, che devono essere puntualmente esplicitate per cui si decide di aggredire, ad esempio, la sfera

In tal senso, al fine di scongiurare intrusioni arbitrarie nella *privacy* dell'interessato la ricerca deve essere svolta segnalando a monte i percorsi utili alla selezione dei dati, si pensi, sul punto, proprio alla indicazione di "parole chiave" di cui si è detto innanzi.

giuridica di soggetti terzi estranei al reato; al motivo per cui il vincolo venga modulato in modo onnicomprensivo; alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale; all'esigenza insopprimibile di selezione delle cose davvero necessarie ai fini della prova; alla necessità di evitare che l'ablazione assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede.

Trattasi di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero giacché, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata "rincorsa" da parte del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall'inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato.

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.

Intanto, come anticipato, è possibile disporre un sequestro esteso, e magari totalizzante, in quanto si spieghi, caso per caso, perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra *res*, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere, in quella determinata fattispecie, una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente *ex ante* l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (*ex plurimis*, Cass., Sez. 6, n. 56733 del 12 settembre 2018, in *C.E.D. Cass.*, n. 274781).

Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico, pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita.

Inoltre, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra *res*, reato ed esigenza probatoria. Ne deriva che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi.